

Regolamento Provvisorio sulla ripartizione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- **Comunità di energia rinnovabile (CER)** è La Fondazione "VOLT - Vimercate per l'Organizzazione Locale della Transizione Energetica", di seguito la "Fondazione";
- **Configurazione:** indica le categorie in cui sono divisi i membri della Fondazione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sottesi alla medesima cabina primaria. Rappresenta l'unità operativa a cui viene erogato il servizio per l'autoconsumo diffuso dal GSE, disciplinato dal TIAD e dal Decreto CACER, e finalizzato alla determinazione e valorizzazione dell'energia elettrica condivisa;
- **Costi di Gestione:** indica i costi amministrativi e operativi di funzionamento della Fondazione secondo quanto previsto all'art. 4, comma 4, del presente Regolamento.
- **Energia Elettrica Autoconsumata o Incentivata** è, in ogni ora, l'energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria;
- **Energia Elettrica Immessa** è l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del TIS;
- **Energia elettrica prelevata** è l'energia elettrica prelevata dalla rete;
- **Energia Elettrica Condivisa** è, in ogni ora e per l'insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, il minimo tra l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l'energia elettrica prelevata ai fini della condivisione.
- **Gestore di rete** è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica con obbligo di connessione di terzi;
- **Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili detenuto dalla comunità di energia rinnovabile** è un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili del quale la CER ha la proprietà ovvero la piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a titolo d'esempio, usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il comodato d'uso), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della CER;
- **Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia** indica, per ciascun kWh di Energia elettrica autoconsumata dalla CER, gli importi che vengono riconosciuti dal GSE per un periodo di 20 anni. Sono costituiti da:
 - i. le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi degli artt. art. 8, 30 e 31 del D.Lgs 199/2021, e del DM MASE 07.12.2023 n.414 s.m.i. all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (la "**Tariffa Incentivante**") riconosciute ai sensi dell'art. 3.4, lett. F) dell'Allegato A alla Delibera n. 727/2022 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente;
 - ii. il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (il "**Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata**") riconosciuto ai sensi dell'art. 6.4 dell'Allegato A alla Delibera n. 727/2022 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (pari a 10,57 €/MWh per il 2024);
- **Importi derivanti dalla Vendita dell'Energia Elettrica** indica i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica attraverso il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE;
- **Quota Eccedentaria** indica la quota di tariffa premio in eccedenza rispetto al Valore soglia di quota energia condivisa incentivabile espresso in percentuale all'Allegato 1 del DM n.414 del 07/12/2023 (Appendice B delle Regole Operative adottate con DD n. 22/2024);
- **Produttore** è una persona fisica o giuridica, intestatario dell'officina elettrica di produzione ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione.
- **Referente** è il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del

trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio. Nel caso di una CER, tale ruolo può essere svolto dal legale rappresentante della CER o, in alternativa, può essere svolto da un produttore o da un cliente finale appartenente alla CER o da un produttore terzo che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352;

- **Regolamenti di Configurazione** indica i regolamenti per l'utilizzo degli importi pagati alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, s.m.i.. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata), da adottarsi per ciascuna Configurazione;
- **Rendiconto** è un rapporto economico di sintesi annuale relativo agli Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia e ad eventuali Importi derivanti dalla Vendita dell'Energia;
- **Ritiro Dedicato** è il servizio, erogato dal GSE, di ritiro dell'energia elettrica prodotta e immessa dagli impianti di produzione e disciplinato secondo le modalità e le condizioni regolatorie di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo Allegato A;
- **Valore soglia di quota energia condivisa incentivabile** è un valore pari al 55% nei casi di accesso alla sola tariffa premio o pari al 45% nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale. La verifica del suo superamento è effettuata dal GSE su base annuale, rapportando il valore dell'energia elettrica condivisa incentivata al valore dell'energia immessa in rete da impianti incentivati;
- **Servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica autoconsumata** è il servizio erogato dal GSE per le CER che rispettano i requisiti di cui al D.lgs. 199/21.

Articolo 2 – Oggetto

1. In esecuzione dello Statuto, è approvato dal Consiglio di Amministrazione il presente Regolamento provvisorio riguardante la destinazione e l'utilizzo degli Importi derivanti dall'autoconsumo dell'Energia pagati alla Fondazione per le Configurazioni in forza del mandato conferito alla stessa dal Fondatore Promotore, di Fondatori e dai Partecipanti (i "**Membri della Fondazione**") per la costituzione e gestione della Comunità ai sensi dell'art. 3.4 del TIAD, che troverà applicazione nel caso in cui e fino a che le Configurazioni non adottino dei Regolamenti di Configurazione specifici e i cui principi dovranno essere osservati nella definizione dei Regolamenti delle Configurazioni al fine di determinare la destinazione degli Importi per l'Autoconsumo di Energia secondo quanto stabilito al successivo art. 4 i "**Regolamenti di Configurazione**").
2. Con l'adesione alla Fondazione, i Membri della Fondazione hanno conferito mandato alla Fondazione per la costituzione e la gestione della configurazione di autoconsumo diffuso ai sensi dell'art. 3.4, lett. g) del TIAD ed hanno individuato la Fondazione, nella persona del legale rappresentante, quale soggetto delegato responsabile dell'energia condivisa, demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento dell'incentivo verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021. I Membri della Fondazione, per quanto di competenza, rinunciano a quota parte degli Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia di loro spettanza per destinarli secondo quanto previsto nel presente Regolamento o nei Regolamenti di Configurazione adottandi.
3. La Fondazione, in qualità di Referente, si obbliga ad assicurare completa, adeguata e preventiva informazione ai soggetti facenti parte della configurazione sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'Appendice B delle Regole Operative adottate con DD MASE n. 22/2024 e ss.mm.ii.

Articolo 3 – Impianti della Comunità

1. La Fondazione avrà nella propria disponibilità, per i fini di cui agli artt. 8, 30 e 31 del D.Lgs 199/2021, ai sensi dell'art. 3.4, lett. F) dell'Allegato A alla Delibera n. 727/2022 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente, gli impianti dei membri della Fondazione (c.d. **Produttori Membri**) ovvero, ove consentito, di terzi (c.d. **Produttori Terzi**), a condizione che questi ultimi dichiarino espressamente di conoscere e di accettare il presente Regolamento, nonché gli eventuali Regolamenti di Configurazioni rilevanti eventualmente adottati, mediante la loro sottoscrizione. In entrambi i casi, i Produttori Membri e i Produttori Terzi dovranno sottoscrivere un accordo con la Fondazione al fine di regolare la messa a

disposizione dell'energia prodotta dall'impianto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione e dal presente Regolamento.

2. Il modello di accordo tra Produttore Membro/Produttore Terzo e la CER è definito dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione e dal presente Regolamento. A fronte di tale messa a disposizione, al Produttore Membro/Produttore Terzo verrà riconosciuta una quota degli Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia secondo quanto previsto dal successivo art.4. Resta inteso che il Produttore Terzo/Produttore Membro può rinunciare alla quota di spettanza.
3. Gli impianti di produzione messi a disposizione della Fondazione devono avere i requisiti previsti dalle regole operative adottate dal GSE di cui all'Allegato 1 al Decreto Direttoriale del MASE n. 22 del 23.02.2024, ss.mm.ii.. Ogni impianto di proprietà di un Produttore Membro o di un Produttore Terzo può essere messo a disposizione di una sola Comunità Energetica Rinnovabile.
4. Resta inteso che la messa a disposizione dell'impianto rileva solo per l'erogazione degli Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia e non ai fini della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete, che resta liberamente definibile dal produttore.

Articolo 4 – Destinazione degli Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia

1. Ciascuna Configurazione è dotata di una contabilità dedicata.
2. Gli Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia sono destinati, per ciascuna Configurazione, secondo una sequenza precisa, come di seguito specificato:
 - a. Quota destinata al Produttore Terzo o Produttore Membro;
 - b. Quota per la copertura dei Costi di Gestione;
 - c. Quota destinata alla realizzazione di Progetti Sociali;
 - d. Quota nella disponibilità della Configurazione.
3. Ciascuna Configurazione, tramite i propri Regolamenti, potrà determinare la percentuale della Quota di cui alla lettera c) nei limiti previsti al successivo comma 6 e potrà disporre in maniera discrezionale della Quota di cui alla lettera d).
4. Con riferimento al comma 2 lett. a) del presente articolo, la Quota spettante al Produttore Terzo e al Produttore Membro è fissata nella misura del 30% dell'Importo derivante dall'Autoconsumo dell'Energia condivisa all'interno della Configurazione di riferimento in base al contributo della produzione dell'impianto alla condivisione, secondo il regime fiscale applicabile (i.e., qualora si tratti di Produttore Terzo, la quota ad esso spettante calcolata ai sensi del presente articolo è comprensiva di IVA). Nel caso in cui il beneficio generato dall'energia dell'impianto sia decurtato per effetto dell'accesso dell'impianto a contributi in conto capitale, la quota spettante al Produttore Terzo/Produttore Membro è fissata nella misura del 10%. Resta inteso che il Produttore può rinunciare alla propria quota di spettanza;
5. Con riferimento al comma 2 lett. b) del presente articolo, e al netto della quota spettante al Produttore Terzo e al Produttore Membro, gli Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia sono destinati alla Fondazione a copertura dei Costi di Gestione, per un valore determinato come di seguito:
 - a. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei costi effettivi necessari al funzionamento della Fondazione, determinerà l'Importo da inserire nel budget annuale. Questo valore sarà calcolato tenendo conto delle previsioni di incasso delle singole Configurazioni;
 - b. In sede di approvazione del bilancio, il Consiglio di Amministrazione potrà modificare detto importo, incrementandolo o riducendolo, in relazione ai costi effettivi e reali sostenuti per la gestione operativa. Il Consiglio di Amministrazione avrà il compito di evidenziare e motivare eventuali variazioni dell'importo rispetto a quanto previsto in sede di budget, assicurando che esso sia proporzionato alle effettive esigenze amministrative e operative della Fondazione;
6. Con riferimento al comma 2 lett. c) del presente articolo, e al netto delle quote di cui ai commi 4 e 5, almeno il 90% dell'Importo rimanente derivante dall'Autoconsumo dell'Energia sarà destinato alla realizzazione di Progetti sociali nel territorio in cui opera la Configurazione, approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei Comitati di Configurazione di riferimento. Tali progetti, in linea con l'oggetto sociale della Fondazione di cui all'art.2 dello Statuto, dovranno perseguire finalità sociali o ambientali nel territorio di riferimento della Configurazione, supportando soggetti e famiglie in

condizioni di povertà e vulnerabilità presenti nel territorio di Vimercate. Resta inteso che la Configurazione ha facoltà di incrementare tale quota.

7. Con riferimento al comma 2 lett. d), e al netto delle quote di cui ai commi 4, 5 e 6, la Quota residua dell'Importo la restante parte sarà destinata secondo quanto previsto nei Regolamenti di Configurazione.

I Regolamenti potranno prevedere che tale quota:

- sia destinata alla Fondazione per conseguire i Progetti di cui al precedente comma 6;
- sia destinata alla Fondazione per incrementare il Fondo di Gestione.

In mancanza di adozione di Regolamento di Configurazione specifico, tale Quota sarà destinata alla Fondazione per la realizzazione di Progetti sociali e ambientali nei territori in cui opera la Comunità.

8. In mancanza di adozione di Regolamento di Configurazione specifico, si applica il presente Regolamento.
9. Resta in ogni caso fermo che, in conformità con quanto stabilito dall'art. 4 dello Statuto e dall'art. 3 comma 2 lettera g) del D.M. MASE n.414 del 07/12/2023, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario (la cd. "Quota Eccedentaria"), rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale nell'Allegato 1 del D.M. MASE n.414 del 07/12/2023, è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Tale quota parte sarà oggetto di contabilizzazione separata secondo quanto richiesto dalla normativa. Nel caso in cui, applicando i criteri di destinazione previsti dal presente Regolamento o dai Regolamenti di Configurazione specifici, la destinazione della Quota Eccedentaria non possa essere rispettata, tutta la quota indicata al comma 7 sarà suddivisa tra i soli Membri della Fondazione diversi dalle imprese e, se anche ciò non sia sufficiente, la parte mancante sarà prelevata dalla Quota per la copertura dei Costi di Gestione e i Costi di Gestione saranno coperti con le altre risorse della Fondazione.

Articolo 5 – Restituzione degli Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia

1. Il Consiglio di Amministrazione provvederà su base annuale a inoltrare ai Membri della Fondazione:
 - i. il rendiconto relativo agli Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia ricevuti dal GSE in forza del Servizio di Incentivazione e Valorizzazione (il "**Rendiconto**");
 - ii. un report da cui si evinca la destinazione degli Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia, sulla base del Regolamento di Configurazione applicabile;
2. La Fondazione, entro il mese di giugno dell'anno (n+1) e in ogni caso compatibilmente con le tempistiche del GSE, provvederà al calcolo della Quota Eccedentaria e al calcolo della quota di Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia, spettante a ciascun Membro della Fondazione e Produttore Terzo;
3. Il versamento della quota degli Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia spettante a ciascun membro della Fondazione e Produttore Terzo avverrà annualmente da parte della Fondazione ai membri della Fondazione e Produttori Terzi alla fine del mese di luglio dell'anno (n+1), salvo ritardi nei pagamenti da parte del GSE e in conformità al regime fiscale di volta in volta applicabile.
4. I Regolamenti di Configurazione specifici non possono prevedere termini differenti.

Articolo 6 – Adozione

1. Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del XXX.
2. I Produttori Terzi i cui impianti sono detenuti dalla Comunità per le finalità di cui all'art. 31, D.Lgs. 199/2021, sottoscrivono, quale allegato dell'accordo di cui all'art. 3, il presente Regolamento per accettazione espressa delle clausole in esso contenute.

ALLEGATO 1: Definizione algoritmi delle regole di ripartizione condivise dalle configurazioni

Identificazione dei ricavi di competenza della CER

I ricavi maturati da ciascuna configurazione grazie all'Autoconsumo dell'Energia ("Importi derivanti dall'Autoconsumo dell'Energia") derivano da due voci:

- **Tariffa Incentivante** riconosciuta, ai sensi degli artt. art. 8, 30 e 31 del D.Lgs 199/2021, e del DM MASE 07.12.2023 n.414 s.m.i., all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili che rilevano per la Configurazione ai sensi dell'art. 3.4, lett. F) dell'Allegato A alla Delibera n. 727/2022 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente;
- **Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata** riconosciuto ai sensi dell'art. 32, comma 3, D.Lgs 199/2021 (il "**Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata**") che rilevano per la Configurazione ai sensi dell'art. 6.4 dell'Allegato A alla Delibera n. 727/2022 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (pari a 10,57 €/MWh per il 2024).

Il GSE fornirà questi dati divisi per ciascuna configurazione e per ciascun impianto a servizio della CER.

Calcolo della quota destinata al produttore terzo o produttore membro

Per ciascun impianto, la quota di incentivo che viene destinata al produttore (terzo o membro) è pari al 30% dell'Importo derivante dall'Autoconsumo dell'Energia totale maturato dall'impianto specifico. La percentuale scende al 10% qualora l'Importo sia decurtato in quanto beneficiario di un finanziamento in conto capitale. Inoltre, il produttore può scegliere di rinunciare alla propria quota di Importo che rimarrà tra le somme dalle quali decurtare i costi e identificare la quota destinata ai progetti sociali di cui all'articolo 4, comma 2, lett. c) e la quota nella disponibilità della singola Configurazione di cui all'articolo 4, comma 2, lett. d), del presente Regolamento.

$$QP_i = p * IdA_i$$

Dove:

- QP_i : Quota Produttore dell'impianto i ;
- p : percentuale da destinare al produttore. È pari al 30% nel caso di incentivo pieno, 10% nel caso di incentivo decurtato;
- IdA_i : Importi derivanti da Autoconsumo dell'impianto i .

Ripartizione dei costi di gestione tra le configurazioni

I costi di gestione sono riferiti all'operatività generale della CER. Occorre dunque suddividerli tra le diverse configurazioni. Questa ripartizione viene fatta in proporzione ai benefici maturati da ciascuna configurazione rispetto al totale dei ricavi della CER.

$$C_{CONF,i} = C_{CER} * \frac{\sum_y IdA_{y,CONF,i}}{\sum_y IdA_y}$$

Dove:

- Costi in capo alla configurazione i : $C_{CONF,i}$
- Costi della CER: C_{CER}
- $\sum_y IdA_{y,CONF,i}$: importi derivanti da Autoconsumo di tutti gli impianti y facenti parte della configurazione i ;
- $\sum_y IdA_y$: importi derivanti da Autoconsumo di tutti gli impianti y facenti parte della CER.

Calcolo della quota da destinare ai progetti sociali di competenza delle singole configurazioni

La quota da destinare ai progetti sociali aventi ricadute nel territorio in cui opera la singola Configurazione è calcolata per ciascuna configurazione da una percentuale dei ricavi maturati dalla stessa configurazione al netto della quota da destinare al produttore e dei costi di gestione in capo alla configurazione.

Questa percentuale è uguale o superiore al 51% ed è identificata all'interno del regolamento di configurazione.

$$PS_{CONF,i} = s * \left(\sum_y IdA_{y,CONF,i} - \sum_y QP_{y,CONF,i} - C_{CONF,i} \right)$$

Dove:

- $PS_{CONF,i}$: quota destinata ai Progetti Sociali della configurazione i;
- s: percentuale da destinare ai progetti sociali ($\geq$ al 51%);
- $\sum_y IdA_{y,CONF,i}$: importi derivanti da Autoconsumo di tutti gli impianti y facenti parte della configurazione i;
- $\sum_y QP_{y,CONF,i}$: quota produttore degli impianti y facenti parte della configurazione i;
- $C_{CONF,i}$: costi in capo alla configurazione i.

Identificazione della quota di ricavi netti nella disponibilità delle singole configurazioni

Una volta calcolate tutte le voci descritte ai paragrafi precedenti, è possibile identificare la quota di ricavi netti nella disponibilità delle singole configurazioni.

$$RN_i = \sum_y IdA_{y,CONF,i} - \sum_y QP_{y,CONF,i} - C_{CONF,i} - PS_{CONF,i}$$

Dove:

- RN_i : Ricavi Netti della configurazione i;
- $\sum_y IdA_{y,CONF,i}$: importi derivanti da Autoconsumo di tutti gli impianti y facenti parte della configurazione i;
- $\sum_y QP_{y,CONF,i}$: quota produttore degli impianti y facenti parte della configurazione i;
- $C_{CONF,i}$: costi in capo alla configurazione i;
- $PS_{CONF,i}$: quota destinata ai Progetti Sociali della configurazione i.

Le modalità di impiego di questi ricavi saranno disciplinate dallo specifico regolamento di configurazione, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 4 del presente Regolamento generale.